

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sul proscioglimento anticipato dal servizio di protezione civile

del 1° aprile 2004

L'Ufficio federale della protezione della popolazione,

visto l'articolo 41 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003,

ordina:

1. Principio

I militi della protezione civile che fanno parte di un'organizzazione partner (polizia, pompieri, sanità pubblica o servizi tecnici) possono essere prosciolti anzitempo dalla protezione civile se esercitano una professione a titolo principale presso queste organizzazioni o se sono collaboratori indispensabili in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza.

2. Presupposti

Il proscioglimento anticipato è accordato unicamente

- se l'attività prevista non può essere svolta altrimenti o la relativa funzione non può essere assunta da un'altra persona e
- se il milite interessato acconsente al proscioglimento anticipato.

3. Organizzazioni partner

Sono considerate organizzazioni partner:

- corpi di polizia cantonali e comunali;
- corpi pompieri;
- ospedali e cliniche pubbliche e private, istituti e case di cura, istituti e case per l'esecuzione di pene detentive;
- aziende elettriche, del gas, dell'acqua potabile, dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue;
- aziende di trasporto con mandato di prestazioni pubblico;
- aziende concessionarie di telecomunicazione con mandato di servizio universale secondo la LTC;
- fornitori concessionari di servizi di radiotelecomunicazione con mandato di prestazioni pubblico;
- diffusori concessionari di programmi radiotelevisivi secondo la LRTV.

4. Procedura

L'organizzazione partner che richiede il proscioglimento anticipato di un milite deve fornire all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile tutti i documenti e le informazioni necessari per l'esame del caso.

L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile prende una decisione in merito al proscioglimento anticipato e la comunica:

- al milite della protezione civile facendo riferimento alla possibilità di fare ricorso;
- all'organizzazione partner che ha richiesto il proscioglimento anticipato;
- all'ufficio responsabile della protezione civile presso il comune di domicilio del milite.

5. Nuova incorporazione

Quando una persona prosciolta anzitempo non è più necessaria all'organizzazione partner, quest'ultima lo comunica all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile, che a sua volta trasmette la comunicazione all'ufficio responsabile della protezione civile presso il comune di domicilio del milite.

La comunicazione deve riportare il motivo per cui il milite non è più necessario all'organizzazione partner. Se al momento non vi sono i presupposti per un proscioglimento anticipato, ciò va pure indicato nella comunicazione.

Valgono come motivi per una revoca del diritto al proscioglimento anticipato:

- un cambiamento di funzione, quando per la nuova funzione non è previsto il proscioglimento anticipato;
- la concessione di un congedo non pagato della durata superiore ai sei mesi;
- la cessazione del rapporto lavorativo.

L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile prende una decisione in merito alla nuova incorporazione e la comunica tempestivamente:

- alla persona interessata facendo riferimento alla possibilità di fare ricorso;
- all'organizzazione partner interessata;
- all'ufficio responsabile della protezione civile presso il comune di domicilio del milite.

6. Libretto di servizio

La persona prosciolta anzitempo è tenuta a conservare con cura il libretto di servizio. Se viene nuovamente incorporata nella protezione civile, deve trasmettere il libretto di servizio all'ufficio responsabile della protezione civile presso il suo comune di domicilio.

7. Esoneri secondo la vecchia legislazione

Le persone esonerate dalla protezione civile secondo l'ordinanza sulla protezione civile del 19 ottobre 1994 (militi prosciolti o attribuiti ad altri organi), acquistano lo stato di militi prosciolti anzitempo.

8. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2004.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il direttore

Willi Scholl